**Poteri e responsabilità del presidente nelle associazioni**

Al presidente dell'associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci. E' comunque necessario sottolineare che nelle associazioni l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo, di cui il presidente è uno dei componenti. Quest'ultimo, non può quindi prendere decisioni da solo.

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Questo vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e che in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale. Può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione. Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Solitamente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

E' importante sottolineare che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione per quel determinato affare. Con il presidente sarà solidamente responsabile l'intero consiglio direttivo, che ha approvato l'atto o deliberato l'impegno.   E' quindi importante accertarsi che l'associazione abbia il patrimonio necessario per sostenere le sue attività, spendendo solo quello che si ha realmente in cassa. Inoltre, nel caso il presidente deleghi un altro socio per il compimento di determinati atti, è sempre consigliabile preparare una delega scritta

**Responsabilità degli organi dell'associazione**

La responsabilità degli amministratori nei confronti dell’associazione è disciplinata con rinvio alle norme sul mandato (art. 1710 c.c.). Quindi gli amministratori sono responsabili ei confronti dell’associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall’inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.

Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile “Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Per evitare tali inconvenienti è sufficiente una corretta gestione dell'associazione, in modo da impegnare solo quanto incassato e non contrarre debiti.

Naturalmente il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente. E’ inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell’atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.

Inoltre, gli amministratori dell’associazione potrebbero essere chiamati a rispondere civilmente in caso di danni ai soci causati da incidenti imputabili a carenze organizzative o ad attività gestite senza le minime precauzioni. In tal caso si consiglia sempre la stipula di una polizza assicurativa base.

Come già specificato, i soci amministratori o quelli che svolgono determinate attività a favore dell’associazione possono ricevere una remunerazione per l'attività effettivamente svolta, a patto che siano rispettati alcuni limiti e che lo statuto preveda determinate clausole e caratteristiche. Sarà il Consiglio Direttivo a fissare questi compensi in proporzione al lavoro svolto, le ore impiegate, le competenze necessarie. Sarà inoltre compito del consiglio stabilire la forma contrattuale più opportuna per l’inquadramento di tali rapporti di lavoro. Diversamente, le spese vive possono essere sempre rimborsate ai soci dietro presentazione delle ricevute.

**La gestione dell'associazione sportiva**

Una ASD viene gestita secondo le regole organizzative di una normale associazione. Gli organi sono il consiglio direttivo, il presidente e l'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è solitamente formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7. Delibera sulle decisioni a maggioranza dei voti.

I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire l'associazione, promuovere le attività e amministrare l'associazione. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica associativa. Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la cura degli affari economici, tramite la gestione del c\c dell'associazione, su cui solitamente possono operare il presidente e il tesoriere.

Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti dell’associazione, cioè dei verbali d’assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

Solitamente, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una o due volte al mese. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti (e non solo la firma del presidente o del segretario).

Al Presidente spetta invece la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Diversamente, l'Assemblea dell'associazione è l'organo formato da tutti i soci che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione.

I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono:

* L’elezione del Consiglio Direttivo;
* L’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
* Decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
* Approvare il programma annuale delle attività (eventuale).

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:

* Deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
* Deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
* Deliberare sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea straordinaria per modificare lo statuto prende le sue decisioni a maggioranza dei presenti, ma è richiesto che siano presenti almeno la metà dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, il quorum è più elevato: è richiesto il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei soci. Anche per l'assemblea straordinaria dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci.

Altri organi dell’associazione, come i revisori o i probiviri, sono facoltativi.

L'associazione è una tipica struttura aperta. Ciò significa che altri soggetti, oltre i soci fondatori, possono aderire liberamente. In ogni caso, nel rispetto dei fini istituzionali dell'associazione, lo statuto può indicare i requisiti necessari per essere ammessi.  Generalmente una persona che vuole fare parte dell'associazione deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'associazione.

Successivamente il Consiglio Direttivo si riunirà e delibererà sull'ammissione e, in caso di esito positivo, trascriverà il nome e i dati del nuovo socio nel libro soci. All'atto di adesione il nuovo socio verserà la quota associativa stabilita dal Consiglio.

Lo statuto può prevedere varie figure di soci come ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, atleti ecc….. Resta comunque inteso che fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri. Infatti, la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l'effettività del rapporto medesimo, per tutti gli associati.

**Gestione dell'attività sportiva**

Un'associazione sportiva dovrà concentrarsi sull'attività sportiva a favore dei soci, e in particolare sull'attività dilettantistica, cioè svolta non da professionisti, ma da semplici amatori. Sono invece considerati professionisti, quelle persone che svolgono attività sportiva abitualmente, a titolo oneroso e in un settore considerato professionistico dalla federazione sportiva di appartenenza.

L'attività sportiva comprende gare, allenamenti, corsi teorici, preparazione atletica, campo pratica ecc........ Particolare attenzione dovrà essere prestata alla didattica e all'istruzione della disciplina sportiva nei confronti dei principianti.

L'associazione potrà avvalersi di istruttori sportivi, sia tra i soci (anche i membri dei consiglio direttivo), sia tra personale esterno. Con tali soggetti l'associazione potrà stipulare un contratto di prestazione sportiva dilettantistica, che offre importanti benefici fiscali per gli istruttori che ricevono i compensi.

Sempre riguardo all'attività sportiva, dovrà essere prestata attenzione all'efficienza delle attrezzature sportive, alla corretta manutenzione e agibilità degli impianti sportivi, alla preparazione degli istruttori sportivi e, inoltre, dovrà essere verificata la presentazione annuale del certificato medico di buona salute da parte dei soci.

Ricordiamo che l'attività verso i soci è defiscalizzata, sia riguardo le quote annuali, sia riguardo i corrispettivi ricevuti dall'associazione per la frequentazione di corsi sportivi ed altre attività sussidiarie. Per svolgere queste attività non è necessario aprire la Partita Iva e basta il Codice Fiscale assegnato all'associazione al momento della registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Diverso è il regime di tutte quelle entrate che non derivano dall'attività sportiva verso i soci, come attività sportiva svolta verso i non associati, vendita di beni o attrezzature (anche nei confronti dei soci), manifestazioni a pagamento, proventi ricevuti da pubblicità, sponsorizzazioni, vendita di beni vari ecc.......... Queste attività sono considerate sempre commerciali, necessitano di Partita Iva e sui ricavi vanno pagate le tasse, anche se in forma agevolata.

Ricordiamo che le associazioni sportive dilettantistiche, a differenza delle normali associazioni, sono qualificate per legge come enti non commerciali, cioè mantengono il requisito della non commercialità anche quando i proventi dell'attività commerciale superino i proventi dell'attività sportiva dilettantistica verso i soci. Per le entrate derivanti da attività commerciale si potrà beneficiare del regime fiscale di favore stabilito dalla legge n. 398/1991 (regime forfetario), quando i proventi annuali derivanti dall'attività commerciale non superino l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila).

In ogni caso, è necessario precisare che i ricavi derivanti delle attività commerciali devono essere strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, cioè usate per finanziare l'attività sportiva a favore dei soci. Infatti, anche questi corrispettivi sono vincolati allo scopo dell'associazione e non possono essere distribuiti tra i soci.

**Disciplina dei compensi per istruttori sportivi**

Il nostro ordinamento assoggetta ad una disciplina fiscale agevolata i compensi, rimborsi spese, le indennità di trasferta, i premi corrisposti a soggetti che svolgono l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, nonché i compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo-gestionale a carattere non professionale.

Per i soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportiva si intendono gli allenatori o istruttori sportivi, gli atleti dilettanti, i giudici di gara, i commissari, manutentori e allestitori di impianti, responsabili di attrezzature sportive. Invece, per quanto riguarda le attività amministrativo gestionale queste devono essere di natura non professionale ed essere relative alla gestione dell'associazione, come la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, la tenuta della contabilità, da parte di soggetti non professionisti.

Secondo la normativa le stesse indennità, i rimborsi, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore nel periodo d’imposta a complessivi 7.500,00 euro. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentati relative al vitto, alloggio, al viaggio e ai trasporti sostenuti in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Possono quindi usufruire di tale detassazione:

* Gli atleti dilettanti;
* Docenti, istruttori, preparatori atletici e tecnici che svolgono questa attività in modo non professionale (anche se soci dell’associazione o membri del consiglio direttivo);
* Arbitri o giudici di gara;
* Commissari di gara e cronometristi;
* Dirigenti accompagnatori;

Il regime di favore trova applicazione (ad esclusione per le attività amministrativo gestionale) solo per i compensi, le indennità, premi e rimborsi forfetari corrisposti in relazione a prestazioni funzionali all’attività sportiva dilettantistica o a manifestazioni sportive dilettantistiche.

Quindi tali compensi, percepiti annualmente entro l’importo di 7.500,00 euro, sono sempre esclusi da tassazione. Per la parte accedente a tale importo e fino alla somma di 28.158,28, tali compensi scontano una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, mentre per la parte eccedente scontano una ritenuta a titolo d’acconto.

Da rilevare, che non è necessario che il lavoro del collaboratore (ad esempio gli istruttori sportivi) sia finalizzato alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compresa nell'esercizio diretto di attività sportiva anche l'attività didattica formativa non finalizzata la competizione.

L'associazione sportiva dovrà sottoscrivere, con il suo collaboratore, un contratto di prestazione sportiva, emettendo ricevute per i compensi corrisposti allo stesso. In ogni caso, questi soggetti non devono operare professionalmente, cioè non devono svolgere come principale professione le suddette attività.

I rimborsi spese, sostenuti nell’ambito di attività sportive dilettantistiche fuori dal territorio comunale, sono in ogni caso esclusi da tassazione indipendentemente dal loro importo. Inoltre, le medesime somme non vanno a cumularsi per il raggiungimento del limite dei 7.50,000 euro previsto per i compensi, indennità e premi.  E’ comunque da precisare che tali spese dovranno essere documentate, cioè dovranno essere depositate nella contabilità associativa le pezze giustificative di tali esborsi (scontrini, fatture ecc……). Anche per quanto riguarda le indennità chilometriche va precisato che esse devono essere analiticamente documentate e che il regime di favore vale solo per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dove risiede o ha dimora abituale il soggetto che percepisce l'indennità chilometrica.